



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR
e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**Regolamento per il Conferimento di Incarichi Post-Doc e Incarichi di Ricerca
ai sensi degli artt.22-bis e 22-ter della Legge n.240 del 30 dicembre 2010**

SOMMARIO

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Ambito di applicazione e principi generali

Titolo II - Incarichi post-doc

Art.2 - Caratteristiche e finalità degli incarichi post-doc

Art.3 - Modalità di selezione

Art.4 - Attivazione delle procedure di selezione

Art.5 - Bando di selezione

Art.6 - Commissione giudicatrice

Art.7 - Candidati ammissibili alle selezioni

Art.8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

Art.9 - Termine del procedimento

Art.10 - Stipula del contratto e relativa durata

Art.11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Art.12 – Proroga dei contratti

Art.13 - Cessazione del rapporto di lavoro

Art.14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

Art.14 - bis - Attività Didattica

Art.15 - Accesso alle strutture ospedaliere

Art.16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Titolo III - Incarichi di ricerca

Art.17 - Caratteristiche e finalità degli incarichi di ricerca

Art.18 - Modalità di conferimento degli incarichi di ricerca

Art.19 - Attivazione delle procedure selettive

Art.20 - Bando di selezione

Art.21 - Commissione giudicatrice

Art.22 - Candidati ammissibili alle selezioni

Art.23 - Modalità di svolgimento delle selezioni

Art.24 - Termine del procedimento

Art.25 - Procedure di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

Art.26 - Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

Art.27 - Stipula del contratto e relativa durata

Art.28 - Compiti dei titolari di incarichi di ricerca

Art.29 - Proroga dei contratti

Art.30 - Rinnovo dei contratti

Art.31 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

Art.32 - Attività didattica

Art.32 bis - Accesso alle strutture ospedaliere

Art.33 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo Art.34 - Cessazione dell'incarico di ricerca

Art.35 - Recesso dell'Università

Art.36 - Sospensione attività

Titolo IV - Disposizioni finali

Art.37- Limiti di spesa e sostenibilità finanziaria

Art.38 - Proprietà intellettuale e obblighi di riservatezza

Art. 39 - Clausola Risolutiva

Art. 40 - Entrata in vigore

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Ambito di applicazione e principi generali

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art.22-*bis* e ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art.22-*ter* della Legge n.240 del 30 dicembre 2010 (di seguito Legge n.240/2010 o Legge Gelmini) e la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, nel rispetto dei principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Titolo II - Incarichi post-doc

Art.2 - Caratteristiche e finalità degli incarichi post-doc

1) L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara (di seguito Ateneo o Ud'A) può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati o con fondi interni o da soggetti terzi -sia pubblici sia privati- sulla base di specifici accordi.

2) Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati per ulteriori due anni.

3) La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

4) I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

5) Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.3 - Modalità di selezione

1) Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione dei candidati e la pubblicità degli atti.

2) Il conferimento degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea, da altri enti di ricerca, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. Rientrano tra dette ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il "*Seal of Excellence*" attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi, qualora sia previsto che l'Ateneo sia l'ente ospitante del vincitore. In tali casi, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Nei casi di programmi di finanziamento competitivi nazionali, europei o internazionali, trovano applicazione, ove incompatibili con il presente Regolamento, le specifiche disposizioni previste dal programma o dall'ente finanziatore, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni degli Organi di Ateneo.

Art.4 - Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca o di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento o di Centro, su proposta di un docente o ricercatore allo stesso afferente deliberano la proposta di attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi post-doc in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero e la durata degli incarichi post-doc;
 - b) la descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione, alle attività didattiche di terza missione oggetto dell'incarico ed il relativo titolo in italiano e in inglese;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto, il codice Unico di Progetto (CUP);
 - h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;
 - i) i requisiti di partecipazione;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;

Art.5 - Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, indetto con Decreto del Rettore, deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi post-doc ed eventuale prorogabilità;
 - b) la descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico post-doc;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) i requisiti per la partecipazione;
 - i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione come indicato dal Dipartimento;
 - k) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - l) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato all'Albo ufficiale e sul portale web di Ateneo.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno quindici (15) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo.
- 4) La domanda di partecipazione deve pervenire entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate a pena di esclusione.

Art.6 - Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore, pubblicato sull'albo Ufficiale e sul portale web di Ateneo, su proposta del Dipartimento o Centro interessato.
- 2) Alla nomina della Commissione si procede successivamente alla scadenza del termine per la presentazione

delle domande di partecipazione alla selezione.

3) La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un supplente, scelti fra professori e ricercatori anche a tempo determinato di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Le funzioni di Presidente saranno conferite dal Rettore in sede di decreto di nomina su proposta del Dipartimento o Centro; quelle di segretario verbalizzante saranno decise dal Collegio prima di ogni altra attività. Per garantire l'equilibrio di genere all'interno della Commissione, la proposta del Dipartimento o del Centro dovrà contenere, ove possibile, il nominativo di almeno un aspirante commissario appartenente al genere meno rappresentato.

4) Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

5) Il Consiglio di Dipartimento o Centro delibera la proposta di nomina della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

6) Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art.1 della Legge 20.5.2016, n.76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art.1 - commi 37 e ss. della Legge 20.5.2016, n.76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art.51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
- e) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6 - comma 7 della Legge 240/2010;
- f) coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento di professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 382/1980 nonché dell'art.7 della L. 240/2010 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7) Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 4 e 5.

8) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

9) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

10) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art.7 - Candidati ammissibili alle selezioni

1) Possono partecipare alle selezioni, per il conferimento di incarichi post-doc, esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento dell'incarico, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

- 2) Ulteriori e specifici requisiti di ammissione alla selezione possono essere richiesti ai candidati solo se previsti da leggi, regolamenti o enti finanziatori.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della L. n.240 del 2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 (Ricercatori RTT);
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Centro che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 4) I candidati sono ammessi con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato provvedimento del Rettore e comunicata all'interessato.

Art.8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza del *curriculum* scientifico-professionale, posseduto dagli stessi, allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese ed on-line.
- 2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) Per la valutazione dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 100 (cento) punti;) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
- a) grado di attinenza e rilevanza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) grado di attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - c) grado di attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'attività oggetto dell'incarico;
 - d) il colloquio volto a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività da svolgere.
- 4) La Commissione Giudicatrice predetermina, nella prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, le modalità di valutazione dei candidati e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento per la loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
- 5) Ai fini della selezione, la Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: a) 20 punti riservati al percorso di studi; b) 20 punti riservati alle attività di ricerca; c) 20 punti ai titoli e pubblicazioni.
- Il punteggio di cui ai precedenti punti a), b), e c) sono così attribuiti:

ATTINENZA 10	RILEVANZA 10
Alto 10	Alto10
Medio 5	Medio 5
Basso 2	Basso 2

- d) 40 punti sono riservati al colloquio.
- 6) Per ogni candidato la Commissione, collegialmente, deve attribuire un punteggio ai titoli valutati.

- 7) I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
- 8) Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio almeno di 30 (trenta) punti.
- 9) Il colloquio, che a discrezione della Commissione potrà svolgersi in modalità telematica, è volto a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà avvenire in inglese.
- 10) Sarà cura della Commissione, almeno sette giorni prima dello svolgimento colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato nella giornata prevista per il colloquio. Ai fini dell'identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per eventuali ragioni di carattere tecnico non ascrivibili all'Ateneo che impediscano il regolare svolgimento della prova orale.
- 11) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti.
- 12) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
- 13) Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.

Art.9 - Termine del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. In ogni caso, nel termine indicato non è computato il periodo dal 1° al 31 agosto. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a trenta (30) giorni.
- 2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore potrà provvedere alla revoca della nomina, con proprio decreto motivato.
- 3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
- 4) In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore o, in caso di più posizioni bandite, i vincitori della selezione.
- 5) La graduatoria di merito resta in vigore 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti.
- 6) L'Incarico post-doc può essere conferito a ulteriore candidato che sia risultato idoneo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, nei seguenti casi:
 - rinuncia all'incarico formalizzata dal vincitore;
 - mancata presa di servizio (intesa come inizio attività) del vincitore;
 - decadenza del vincitore dal diritto all'assunzione per mancata accettazione entro il termine fissato dall'Ateneo o per altri motivi previsti per legge;
 - risoluzione anticipata del contratto stipulato con il vincitore.
- 7) Lo scorrimento della graduatoria, nel caso previsto dal comma 6, viene disposto con Decreto del Rettore previa proposta del Consiglio di Dipartimento o Centro che ne attesta la copertura economica.
- 8) La graduatoria di merito può essere utilizzata anche da altri Dipartimenti o Centri interessati nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare e settore o settori scientifico-disciplinari, con le modalità indicate nel precedente comma 7.
- 9) Nel caso in cui il numero di candidati giudicati idonei risulti inferiore al numero degli incarichi post-doc attivati, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi,

gli incarichi post-doc privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, previa nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

10) Entro il termine massimo di novanta (90) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca, il Responsabile della ricerca può proporre al Consiglio di Dipartimento il conferimento di ulteriori incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Trascorso tale termine, fatti salvi i casi di scorrimento di cui al precedente comma 7, la graduatoria cessa di avere validità.

Art.10 - Stipula del contratto e relativa durata

1) Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) Il Dipartimento o Centro di appartenenza, nonché la sede principale di lavoro;
- b) le prestazioni richieste;
- c) il trattamento economico;
- d) diritti e doveri del titolare dell'incarico;
- e) l'indicazione della modalità con cui il titolare dell'incarico dovrà presentare, presso il Dipartimento o Centro, il risultato dell'attività con apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art.2119 del c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.

2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc, dal Responsabile della Ricerca e dal Rettore.

3) Il Responsabile della Ricerca provvederà ad inviare al competente Servizio dell'Amministrazione l'attestazione relativa alla presa servizio del titolare dell'incarico post-doc.

4) Il periodo di prova è della durata di trenta giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della Ricerca.

5) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell'incarico post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità.

6) Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare dell'incarico post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7) L'Ateneo, all'atto della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

8) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art.11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1) I titolari di incarichi post-doc articolano l'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione di concerto con il Responsabile della Ricerca ove previsto ovvero con il Direttore di Dipartimento o Centro e la loro attività in conformità a quanto previsto dall'incarico oggetto del contratto, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.

2) I titolari di incarichi post-doc hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.

3) Ai fini della rendicontazione delle attività svolte e nei casi previsti dai programmi di finanziamento o dalle

disposizioni dell’Ateneo, il titolare dell’incarico è tenuto alla compilazione di appositi registri delle attività o time-sheet secondo le modalità indicate dall’Amministrazione.

4) Lo svolgimento dell’attività di ricerca al di fuori del Dipartimento o Centro (c.d. Missioni - giusto Regolamento emanato con D.R. n.245 del 24/04/2013 e ss.mm.ii.) che ha proposto il conferimento dell’incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della struttura, sentito il Responsabile della Ricerca.

5) Il titolare dell’incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. L.vo n.81/2008 a carico dell’Ateneo.

6) Ai titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. L.vo 6.3.2001, n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 5.2.1992 n.104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt.-37, 40 e 68 del D.P.R. 10.1.1957 n.3 in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L’aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

7) Il titolare dell’incarico è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico di Ateneo e del Codice di Comportamento reperibili sul portale Trasparenza di Ateneo.

8) La violazione di tali obblighi costituisce illecito disciplinare.

9) La competenza disciplinare è regolata dall’art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300 e il procedimento sarà condotto dal Rettore che applicherà le sanzioni di cui all’art.87 ed in ragione delle violazioni di cui agli artt.88 e 89 del R.D. 31 agosto 1933 n.1592.

10) Resta fermo quanto stabilito dall’art.13 che segue circa la risoluzione del contratto o il recesso qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art.2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art.12 - Proroga dei contratti

1) Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di 3 (tre) anni.

2) L’eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 (tre) anni di cui all’art.2 comma 3 del presente Regolamento. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza del contratto è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

3) La proroga dell’incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento o di Centro, su proposta del Responsabile della Ricerca e con il consenso dell’interessato, in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell’ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

4) Ai fini della proroga il titolare dell’incarico post-doc dovrà presentare approfondita relazione vista dal Responsabile di Ricerca per l’asseverazione.

5) La delibera del Consiglio di Dipartimento o Centro dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell’Amministrazione Centrale e dovrà indicare la durata della proroga con l’indicazione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi del progetto che determinano la proroga del contratto e l’indicazione della disponibilità della copertura finanziaria.

6) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell’incarico post-doc, dal Responsabile della Ricerca e dal Rettore - legale rappresentante dell’Ateneo- in forza del presente regolamento.

Art.13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2) Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

3) Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, la risoluzione dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art.2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4) Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art.14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi post-doc non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca di cui all'incarico.

2. La titolarità dell'incarico non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta per l'intero periodo di durata dell'incarico il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. L'incarico post-doc non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

4. Il titolare di incarico post-doc può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento o Centro di riferimento, assunto il parere motivato del Responsabile della Ricerca che ne attesti la compatibilità con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi, tenendo anche conto delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale.

5. Relativamente alle condizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva, al momento della formalizzazione del contratto di cui all'art.10 del presente Regolamento, produrrà specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Dipartimento o Centro di riferimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art.14 bis - Attività Didattica

0) L'attività didattica eventualmente svolta dal titolare dell'incarico post-doc ha carattere accessorio e complementare rispetto all'attività di ricerca, che costituisce l'oggetto principale del rapporto.

1) Gli incarichi post-doc sono incompatibili con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo ad eccezione:

- a) di prestazioni occasionali per attività seminariali nell'ambito delle tematiche di ricerca del contrattista di ricerca;
- b) di attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica, nei corsi di studio dell'Ateneo;
- c) di co-docenza, nell'ambito di modulo curricolare senza responsabilità dello stesso;
- d) di incarichi di insegnamento di cui all'art.23 della L. n.240 del 2010.

2) In ogni caso, l'incarico-post-doc non può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) per più di sessanta ore complessive per anno accademico.

3) L'attività di didattica integrativa e/o l'attività di supporto alla didattica è certificata dal Direttore del Dipartimento o della struttura di riferimento e non può, in ogni caso, essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare dell'insegnamento.

4) L'attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica può essere altresì svolta presso soggetti terzi, esterni all'Ateneo, pubblici e privati.

5) Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente comma 1, lett. d) possono essere attribuiti attraverso una delle seguenti modalità:

a) direttamente ai sensi dell'art.23, comma 1, della l. n.240 del 2010, previa valutazione del Nucleo di Valutazione della congruità del *curriculum* scientifico e professionale del contrattista di ricerca e, se a titolo oneroso, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Se a titolo gratuito, gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo;

b) sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca elencate dall'art.8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593. In tale caso, la valutazione della congruità del *curriculum* scientifico e professionale del contrattista di ricerca avviene secondo modalità concordate tra l'Ateneo e l'ente e/o istituzione di ricerca interessati. Gli incarichi stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti di cui alla presente lettera, se a titolo gratuito, non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui alla precedente lett. a);

c) sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e soggetti, anche privati, diversi da quelle elencate dall'art.8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.59, purché l'affidamento non comporti oneri in capo all'Ateneo;

d) direttamente ai sensi dell'art.23, comma 3, della l. n.240 del 2010, previo parere del Nucleo di Valutazione della congruità del *curriculum* scientifico e professionale dal quale emerga il profilo di uno studioso/studiosa di chiara fama. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento, su proposta del Rettore, è deliberata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il trattamento economico, previo parere del Senato Accademico.

6) L'attribuzione dell'incarico di insegnamento di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. L'eventuale trattamento economico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, è in ogni caso deliberato conformemente ai criteri previsti dal D.M. n.313 del 21 luglio 2011.

7) In ogni caso, il *curriculum* scientifico e professionale del titolare di incarico post-doc che risulti essere affidatario di un incarico di insegnamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Il titolare dell'Incarico post-doc non può partecipare ai Bandi ex art.23 L. 240/2010 per il conferimento di Incarichi di Insegnamento.

Art.15 - Accesso alle strutture ospedaliere

Per gli incarichi post-doc conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con le aziende ospedaliere, nosocomi, policlinici, cliniche, case di cura, centri ospedalieri *et similia* anche in ragione di rapporti convenzionali vigenti in quel momento tra l'Ateneo e il SSN o le sue articolazioni regionali (SSR) è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell'azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio. Tale comunicazione è di competenza dell'Amministrazione Centrale che procede al conferimento dell'incarico post-doc su richiesta del Direttore del Dipartimento/Centro ospitante. Il tutto conformemente alle citate convenzioni attive in quel momento (ivi incluse successive modifiche di dette convenzioni in fase di esecuzione dei citati programmi di ricerca) tra l'Ateneo e il SSN o le sue articolazioni regionali (SSR).

Art.16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1) Ai titolari degli incarichi post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in 3 (tre) livelli retributivi:

- a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- b) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- c) livello intermedio tra gli importi previsti alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto della normativa vigente, su richiesta motivata, come da Delibera del Consiglio del Dipartimento o di Centro o per specifiche disposizioni degli enti finanziatori.

2) Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0 -ex art.1 del D.M. MUR n.592 del 6-8-2025-

al momento della sottoscrizione del contratto.

3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra Ud'A ed il titolare dell'incarico post-doc di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro subordinato.

4) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Titolo III - Incarichi di ricerca

Art.17 - Caratteristiche e finalità degli incarichi di ricerca

1) Ud'A può stipulare contratti di natura parasubordinata a tempo determinato denominati "*incarichi di ricerca*", finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione del Responsabile della Ricerca. Tali contratti devono essere finanziati con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati.

2) Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere rinnovati e prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

3) La durata complessiva degli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, inclusi eventuali rinnovi e proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

4) I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle Azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

5) Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.18 - Modalità di conferimento degli incarichi di ricerca

1) Il conferimento di incarichi di ricerca avviene:

a) previo espletamento di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta dall'Università, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati;

b) previo espletamento di una procedura di conferimento diretto, indetta dall'Università, tramite avviso di manifestazione di interesse, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'incarico sia finanziato con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, quale possibile alternativa alla procedura selettiva di cui alla lettera a), che assicuri l'individuazione del candidato con un profilo scientifico-professionale idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca;

c) a seguito del recepimento di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, ivi compresi i Consorzi costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, qualora sia previsto che l'Università sia l'ente ospitante del vincitore, purché la selezione avvenga tramite procedura comparativa adeguatamente documentata che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione. In tal caso, la stipula del contratto di diritto privato è previamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento o Centro.

2) Rientrano nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera c), anche le procedure concluse con rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il "*Seal of Excellence*" attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi.

Art.19 - Attivazione delle procedure selettive

1) Ai fini dell'introduzione alla ricerca e all'innovazione i Consigli di Dipartimento o Centro, su proposta di un docente o ricercatore allo stesso afferente, deliberano la proposta di attivazione delle procedure di

conferimento degli incarichi di ricerca in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il tipo di procedura da attivare per il conferimento (procedura selettiva o procedura di conferimento diretto);
- c) la durata dell'incarico, eventuale prorogabilità, eventuale rinnovabilità;
- d) le attività oggetto dell'incarico;
- e) il Responsabile della Ricerca sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
- f) il gruppo scientifico-disciplinare;
- g) uno o più settori scientifico-disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;
- h) il Dipartimento o Centro di appartenenza e la sede di svolgimento delle attività;
- i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- k) l'attestazione della disponibilità della copertura finanziaria al momento dell'attivazione dell'incarico di ricerca;
- l) l'importo del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico, quantificato tenuto conto, in base ai casi, di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione o dall'ente finanziatore;
- m) i requisiti di partecipazione;
- n) in caso di procedura selettiva, il numero massimo di pubblicazioni e altri prodotti scientifici che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione.

Art.20 - Bando di selezione

1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore deve contenere:

- a) Il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
- b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare;
- d) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- e) il Dipartimento o Centro di appartenenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- f) Il Responsabile della Ricerca e/o il Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
- g) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
- h) le modalità di selezione;
- i) i requisiti per la partecipazione;
- j) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
- k) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico;
- l) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato all'Albo ufficiale e sul portale web di Ateneo.

3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo.

4) La domanda di partecipazione deve pervenire entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art.21 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice verrà nominata nelle stesse forme e modi di cui all'art.6 "Commissione Giudicatrice" di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Art.22 - Candidati ammissibili alle selezioni

1) Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca esclusivamente i giovani studiosi italiani o stranieri in possesso di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di un titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice, conseguito da non più di sei anni.

2) Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, quarto comma, del D.P.R. dell'11 luglio 1980, n.382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della Legge 240 del 2010 (RTDa, RTDb, RTT);

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con comunicazione a firma del Rettore e notificata all'interessato.

Art.23 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta ad accertare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca. La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio pubblico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese.

2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e attinenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;

b) rilevanza e attinenza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;

c) rilevanza e attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;

d) nel caso in cui il bando preveda il colloquio lo stesso sarà volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.

4) La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La Commissione Giudicatrice predetermina, nella prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, le modalità di valutazione dei candidati e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento per la loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

Ai fini della selezione, la Commissione dispone di 60 punti così suddivisi: a) 30 punti riservati al percorso di studi; b) 20 punti riservati alle attività di ricerca ed eventuale esperienza lavorativa c) 10 punti a pubblicazioni, tesi e altri prodotti scientifici;

Il punteggio di cui ai precedenti punti a), b), e c) sono così attribuiti:

ATTINENZA	RILEVANZA
Alto 30	Alto 30
Medio 20	Medio 20

Basso 10	Basso 10
----------	----------

5) ulteriori 10 punti sono riservati all'eventuale colloquio.

6) L'eventuale colloquio, che a discrezione della Commissione potrà svolgersi in modalità telematica, è volto a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà avvenire in inglese.

7) Sarà cura della Commissione, almeno sette giorni prima dello svolgimento colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato, nella giornata prevista per il colloquio. Ai fini dell'identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per eventuali ragioni di carattere tecnico non ascrivibili all'Ateneo che impediscano il regolare svolgimento del colloquio.

8) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 35/60 punti. In caso di procedura che preveda il colloquio, la selezione si intende superata con un punteggio minimo di 40/70 punti.

9) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art.24 - Termine del procedimento

1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a sessanta (60) giorni.

2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore potrà provvedere alla revoca della nomina, con proprio decreto motivato.

3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro trenta (30) giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

4) Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito entro trenta (30) giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

5) In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore o, in caso di più posizioni bandite, i vincitori della selezione.

6) La graduatoria di merito resta in vigore dodici (12) mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti.

7) L'incarico di ricerca può essere conferito a ulteriore candidato che sia risultato idoneo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, nei seguenti casi:

- rinuncia all'incarico formalizzata dal vincitore;
- mancata presa di servizio (intesa come inizio attività) del vincitore;
- decadenza del vincitore dal diritto all'assunzione per mancata accettazione entro il termine fissato dall'Ateneo o per altri motivi previsti per legge;
- risoluzione anticipata del contratto stipulato con il vincitore.

8) Lo scorrimento della graduatoria, nel caso previsto dal comma 7, viene disposto con Decreto del Rettore.

La graduatoria di merito può essere utilizzata anche da altri Dipartimenti o Centri interessati nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare e settore o settori scientifico-disciplinari.

9) Nel caso in cui il numero di candidati giudicati idonei risulti inferiore al numero degli incarichi di ricerca attivati, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi, gli incarichi di ricerca privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, previa una nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

10) Entro il termine massimo di novanta (90) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca, il Responsabile della Ricerca può proporre al Consiglio di Dipartimento il conferimento di ulteriori incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Trascorso tale termine, fatti salvi i casi di scorrimento di cui al precedente comma 7, la graduatoria cessa di avere validità.

11) Entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.

Art.25- Procedure di conferimento diretto

Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1) Richiamato il disposto di cui all'art.22 *ter* comma 4 della Legge GELMINI secondo cui *"Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni possono prevedere procedure di conferimento diretto"*, i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca finanziati da risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale ed europeo possono proporre al Dipartimento di afferenza il conferimento diretto di incarico di ricerca.

2) Il Consiglio di Dipartimento, accertata la disponibilità economica a supporto dell'incarico, qualora ritenga di accogliere l'istanza, autorizza il Direttore del Dipartimento ad emanare avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, su Albo di Ateneo e sul portale web di Ateneo ai fini della raccolta della manifestazione di interesse da parte dei candidati.

3) L'avviso pubblico, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:

- a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
- b) descrizione del progetto di ricerca finanziato come indicato nei commi precedenti e il link (riservato) in cui poter reperire le relative informazioni;
- c) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- g) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
- h) la data presunta di inizio attività;
- i) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
- j) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

4) I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art.26 - Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

1) Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

2) La valutazione delle manifestazioni di interesse presentate è svolta dal Responsabile della Ricerca sulla base della documentazione prodotta. Il Responsabile potrà procedere ad eventuali approfondimenti, anche

mediante colloquio, utili ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

3) A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.

4) Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dall'amministrazione del Dipartimento. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore di Dipartimento può concedere una proroga fino a un mese.

5) Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato dal Dipartimento sul sito del Dipartimento e sull'Albo ufficiale e sul portale web di Ateneo.

6) Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi precedenti, la procedura di selezione verrà revocata.

7) l'incarico di ricerca è conferito direttamente, sulla scorta delle risultanze della procedura su indicata, dal Direttore del Dipartimento che in tal senso si intende delegato dal Rettore alla stipula del contratto di conferimento dell'incarico.

8) Entro 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del decreto di approvazione degli atti da parte del Dipartimento, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di collaborazione in forma scritta.

9) Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le attività dovranno avere inizio di norma entro 30 giorni dalla data di stipula, fatta salva differente tempistica indicata nel progetto finanziato.

10) Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

11) Il Responsabile amministrativo del Dipartimento avrà cura di comunicare celermente all'Area Finanziaria l'attivazione dell'incarico di ricerca, con la relativa puntuale indicazione contabile. Al Settore competente per l'attivazione degli incarichi pre-ruolo dovranno essere comunicati, altresì, i dati relativi al conferimento diretto.

12) All'incarico di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili, fatte salve eventuali deroghe derivanti dal progetto di ricerca che dovranno essere esplicitate nell'incarico conferito.

Art.27 - Stipula del contratto e relativa durata

1) Il contratto individuale di diritto privato di conferimento dell'incarico di ricerca contiene le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione, la data di inizio e di fine delle attività, il programma di ricerca, i compiti, nonché il trattamento economico e previdenziale spettante.

2) Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca, dal Direttore del Dipartimento, da intendersi a tanto delegato dal Rettore -legale rappresentante dell'Ateneo- in forza del presente regolamento, e dal Responsabile della Ricerca.

3) Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74 quarto comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 né può essere computato ai fini di cui all'art.20 del D. L.vo 25 maggio 2017 n.75 in tema di "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni".

Art.28 - Compiti dei titolari di incarichi di ricerca

1) Il titolare dell'incarico di ricerca svolge la propria attività sotto la supervisione del Responsabile della

Ricerca.

- 2) Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale.
- 3) Il titolare dell'incarico di ricerca dovrà iniziare l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
- 4) Ai fini della rendicontazione delle attività svolte e nei casi previsti dai programmi di finanziamento o dalle disposizioni dell'Ateneo, il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto alla compilazione di appositi registri delle attività o time-sheet secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
- 5) Qualora il Responsabile della Ricerca ritenga che l'attività del titolare dell'incarico di ricerca non proceda correttamente, dovrà formalmente contestare l'inadempienza al titolare stesso, indicando un termine non superiore a 15 giorni entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile della Ricerca richiederà una valutazione del titolare dell'incarico di ricerca al Direttore di Dipartimento, il quale, sentito il titolare dell'incarico, redigerà una apposita relazione. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del titolare dell'incarico di ricerca e comporterà la risoluzione del contratto da parte dell'Ateneo. Resta fermo quanto previsto dall'art.35 che segue.
- 6) Alla conclusione del contratto il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della Ricerca.
- 7) In caso di mancata consegna della relazione non si procederà al rinnovo dell'incarico.
- 8) Il contrattista è tenuto a osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento reperibili sul portale Trasparenza di Ateneo.
- 9) La competenza disciplinare è regolata dall'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300 e il procedimento sarà condotto dal Rettore che applicherà le sanzioni di cui all'art.87 ed in ragione delle violazioni di cui agli artt.88 e 89 del R.D. 31 agosto 1933 n.1592. Resta fermo quanto previsto dall'art.35 che segue.

Art.29 - Proroga dei contratti

- 1) Su proposta del Responsabile della Ricerca, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
- 2) L'eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 (tre) anni di cui all'art.2 comma 3 del presente Regolamento. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza del contratto è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria;
- 3) La proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento o di Centro, su proposta del Responsabile della Ricerca e con il consenso dell'interessato, in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento o Centro dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione Centrale e dovrà indicare la durata della proroga con l'indicazione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi dell'incarico che determinano la proroga del contratto e l'indicazione della copertura finanziaria;
- 5) La proroga del contratto relativo all'incarico di ricerca è sottoscritta dal titolare dell'incarico di ricerca dal Direttore del Dipartimento, da intendersi a tanto delegato dal Rettore -legale rappresentante dell'Ateneo- in forza del presente regolamento, e dal Responsabile della Ricerca.

Art.30 - Rinnovo dei contratti

- 1) Su proposta del Responsabile della Ricerca, gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per motivate esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato.
- 2) **L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca potrà prevedere un incremento dell'importo del contratto, nella misura massima del 20% rispetto all'importo originario e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui agli artt.17 comma 2 e 29 comma 2 del presente Regolamento.**

3) Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione Centrale e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione. Sul rinnovo dovranno pronunciarsi il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nel caso in cui sia proposto il rinnovo con aumento dell'importo iniziale del contratto.

5) Il rinnovo del contratto relativo all'incarico di ricerca è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca dal Direttore del Dipartimento, da intendersi a tanto delegato dal Rettore -legale rappresentante dell'Ateneo- in forza del presente regolamento, e dal Responsabile della Ricerca.

Art.31 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1) Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc o di altri incarichi di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2) Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle Azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

4) Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Ricerca. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi detta autorizzazione.

Art.32 Attività Didattica

L'attività didattica sarà espletata nelle stesse forme e modalità di cui all'art.14 *bis* "Attività didattica" del presente Regolamento.

Art.32 bis Accesso alle strutture ospedaliere

L'accesso alle strutture ospedaliere è disciplinato con le stesse forme e modalità di cui all'art.15 "Accesso alle strutture ospedaliere" del presente Regolamento.

Art.33 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1) Ai titolari degli incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dall'Ateneo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2) Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui ex art.2 del D.M. MUR n.592 del 6 agosto 2025, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.81 della legge 27 luglio 1978 n.392.

3) Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è attribuito al

titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

4) Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 L. 13 agosto 1984 n.476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche).

5) In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art.2 commi 26 e segg.ti L. 8 agosto 1995 n.335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali).

6) In materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'art.1 comma 788 L. 27 dicembre 2006 n.296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).

7) In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al D.M. Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (pubblicato in G.U.R.I. n.247 del 23-10-2007). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del citato D.M. 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

8) Richiamata la Gestione per conto dello Stato (sistema speciale INAIL che tutela i dipendenti pubblici esonerando le PP.AA. dal versamento dei premi assicurativi) l'Ateneo provvede comunque alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa con premi a carico di appositi fondi di bilancio.

9) Ud'A tratterrà dal compenso, per ogni anno solare, un importo relativo al premio assicurativo della polizza *"Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate"*.

Art.34 - Cessazione dell'incarico di ricerca

1) La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti -ivi inclusa l'ipotesi di cui all'art.2119 c.c. qualora si verifichi un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra l'Ateneo e titolare dell'incarico- e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2) Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso non inferiore a 30 giorni.

3) In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

4) I fondi non utilizzati per l'incarico di ricerca vengono reintegrati alle Strutture interessate.

5) Restano fermi gli effetti di annullamento giurisdizionali delle procedure di conferimento diretto di cui all'art.25 e segg.ti che precedono.

Art.35 - Recesso dell'Ateneo

1) Fermo restando quanto previsto dall'art.34 che precede, Ud'A ha il diritto di recedere, previo avvio del procedimento secondo la normativa vigente, con effetto immediato dal rapporto senza obbligo di preavviso con comunicazione a firma del Rettore ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) il titolare dell'incarico di ricerca non adempia agli obblighi di cui all'art.31 del presente Regolamento in tema di incompatibilità;

b) il titolare dell'incarico di ricerca non adempia agli obblighi di cui all'art.28 del presente Regolamento, ove non inizi o svolga l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca;

c) valutazione negativa del Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art.28 comma 4 del presente Regolamento;

2) In caso di recesso ai sensi del presente articolo, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività prestato dal titolare dell'incarico di ricerca, previa approvazione del Responsabile della Ricerca.

3) Il titolare dell'incarico di ricerca che sia incorso in una delle incompatibilità previste dal presente Regolamento è tenuto a restituire i compensi eventualmente percepiti in ragione dell'incarico di ricerca, relativamente al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

Art.36 - Sospensione attività

- 1) La sospensione delle attività relative all'incarico di ricerca, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando l'importo dell'incarico di ricerca determinato nel contratto.
- 2) I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'incarico di ricerca per l'intero periodo solo se la durata complessiva di tali periodi supera i 30 giorni consecutivi. È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che il Responsabile della Ricerca confermi il perdurare dell'interesse scientifico. Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile della Ricerca, da pregiudicare l'assolvimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, si procederà alla risoluzione del contratto relativo all'incarico di ricerca, su indicazione del Direttore del Dipartimento interessato.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art.37 – Limiti di spesa e sostenibilità finanziaria

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n.49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca non può, alla luce della vigente legislazione, superare la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art.24 della Legge 240/2010, nel testo vigente anteriormente alla Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.
- 2) Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica qualora le risorse finanziarie derivino da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali ammessi a finanziamento sulla base di procedure competitive.

Art. 38 – Proprietà intellettuale e obblighi di riservatezza

- 1) I diritti relativi ai risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito dei rapporti disciplinati dal presente Regolamento sono regolati dalla normativa vigente, dai regolamenti di Ateneo in materia di proprietà intellettuale, dalle disposizioni eventualmente previste dall'ente finanziatore e dalle clausole del relativo contratto.
- 2) I titolari dei contratti e degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza concernenti dati, informazioni, documenti e risultati acquisiti o sviluppati nello svolgimento delle attività di ricerca.
- 3) Restano ferme le disposizioni previste dai programmi di finanziamento nazionali, europei o internazionali in materia di proprietà intellettuale, valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca, accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e gestione dei dati della ricerca.

Art.39 – Clausola Risolutiva

Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto, accertata con sentenza passata in giudicato. Qualora il contratto sia stipulato a valere su Progetti finanziati dall'esterno, costituisce ulteriore causa di risoluzione l'interruzione, la revoca o eventuali anomalie contestate nell'esecuzione del progetto che rendono impossibile proseguire il progetto.

Art.40- Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Ateneo.
- 2) Richiamato l'Addendum a tutti i regolamenti d'Ateneo di cui al D.R. Rep. n.2582 Prot. n.102243 del 19-12-2024, nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti - Pescara, in coerenza con gli obiettivi normativi per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una

terminologia neutra, fermo restando che quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.